



**All'Ill.mo Sig. Presidente
presso la Segreteria
del Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte**

RICORSO IN SEDE GIURISDIZIONALE CON PROCEDURA D'URGENZA

DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI ESCLUSIONE

DELLA LISTA PROVINCIALE DI TORINO

“DESTRE UNITE - CASAPOUND - AZZURRI ITALIANI”

EMESSI DALL'UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE

DELLA PROVINCIA DI TORINO

E DALL'UFFICIO CENTRALE REGIONALE DEL PIEMONTE

ex art. 10 L. 108 del 17 febbraio 1968,

ai sensi dell'art. 129 del Codice del Processo Amministrativo,

come anche modificato dal d.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010

e dal d.Lgs. n. 160 del 14 settembre 2012

NOTIFICATO (ai sensi dell'art. 129, comma 3, lettera a, del Codice del Processo Amministrativo, come anche modificato dal d.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2012 e dal d.Lgs. n. 160 del 14 settembre 2012) all'Ufficio Centrale Circostrizionale della Provincia di Torino presso il Tribunale di Torino, all'Ufficio Centrale Regionale del Piemonte presso la Corte d'Appello di Torino e alla Prefettura presso l'Ufficio Territoriale del Governo di Torino.

Il sottoscritto **Massimiliano PANERO**, nato a Savigliano (CN) il 2 settembre 1972 e **domiciliato in Torino alla Via Mazzini num. 17**, nella sua duplice qualità di **segretario nazionale e legale rappresentante** del movimento politico “DESTRE UNITE” e altresì quale **candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale** nella lista regionale “DESTRE UNITE - CASAPOUND - AZZURRI ITALIANI”, ai sensi dell’art. 129, comma 3, lettera b, del Codice del Processo Amministrativo, come anche modificato dal d.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2012 e dal d.Lgs. n. 160 del 14 settembre 2012, con la presente **DEPOSITA RICORSO CON PROCEDURA D’URGENZA al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del PIEMONTE** ex art. 10 L. 108/1968 **AVVERSO il PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE**, emesso dall’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Torino in data 29 aprile 2019 (con cui viene respinto il ricorso presentatogli nei confronti della ricusazione emessa dall’Ufficio Centrale Circostrizionale della Provincia di Torino presso il Tribunale di Torino), nei confronti della **lista provinciale** “DESTRE UNITE - CASAPOUND - AZZURRI ITALIANI” presentata da Adriana Messa, nella sua qualità di delegata effettiva, e **depositata in data 27 aprile 2019 presso il Tribunale di Torino per la circoscrizione elettorale della Provincia di Torino** dell’elezione del Presidente e della Giunta Regionale del Piemonte del 26 maggio 2019, **notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 29 aprile 2019**.

FATTO

Il movimento politico “**Destre Unite**” nasce sul finire del 2013 dalla confluenza di gruppi di militanze e di dirigenze provenienti da diversi soggetti politici preesistenti dell’area della destra. Con l’aprile del 2014 il movimento è stato ufficialmente costituito ed ha da subito iniziato a partecipare alle diverse competizioni elettorali.

Parallelamente anche il movimento politico “**Azzurri Italiani**”, che si è costituito in data 25 maggio 2009 ha, anch’esso da subito, iniziato a partecipare alle diverse competizioni elettorali.

Presenti congiuntamente in coalizione, con proprie liste provinciali in tutte le circoscrizioni del Piemonte, insieme a Forza Italia, Lega Nord, Pensionati, Verdi

Verdi e Lista Civica (centrodestra ufficiale – candidato Presidente il **Senatore Gilberto Pichetto Fratin**) alle ultime Elezioni Regionali del Piemonte del 25 maggio 2014, i due movimenti sono quindi risultati correttamente e compiutamente integrati (all’atto delle verifiche di legge eseguite dagli uffici centrali circoscrizionali e dall’Ufficio centrale regionale) nel gruppo di liste provinciali collegate, ai sensi della normativa elettorale vigente, alla lista regionale **“Centro Destra per Pichetto”**.

Detta “coalizione” (e con tale espressione le norme intendono e definiscono l’insieme delle liste, o il “gruppo di liste”, nella propria composizione completa e non parziale), è giunta seconda nell’anzidetta competizione elettorale ed ha perciò ottenuto l’elezione a consigliere regionale del proprio candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale (ex art. 5 della L. Cost. num. 1 del 22 novembre 1999), avendo conseguito (nell’insieme) un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente (nel caso: l’on. Sergio Chiamparino, per la coalizione del centrosinistra).

Nella medesima competizione elettorale si è anche vista la partecipazione della lista regionale “Movimento 5stelle Beppegrillo. it”, collegata esclusivamente con le liste provinciali recenti il medesimo contrassegno, che ha invece presentato, quale candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale il sig. Davide Bono, giunto invece terzo e, quindi, non risultato eletto per il caso di specie.

Successivamente il movimento politico **“Destre Unite”** ha continuato la diretta collaborazione politica con il proprio candidato Presidente, divenuto consigliere regionale e - successivamente - capogruppo del gruppo consigliere regionale di Forza Italia, **in persistente collegamento** sia attraverso proposte di tipo legislativo, sia attraverso l’adesione annuale, in forza dell’anzidetto collegamento, al partito europeo di riferimento di “Destre Unite”, cioè la **“Alleanza Europea dei Movimenti Nazionali - AEMN”**, così come confermato dai verbali e dalle ratifiche annuali dell’**Authority di Controllo dei Partiti Politici a Livello Europeo** presso il **Parlamento Europeo** (anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019) e come altresì certificato all’**atto del deposito del simbolo al Ministero dell’Interno** (verbale num. 7 del 7 aprile 2019) e all’atto del deposito delle liste elettorali in tutte e cinque le circoscrizioni elettorali presenti sul territorio

nazionale (Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo) per le prossime Elezioni Europee del 26 maggio 2019.

Sempre conseguentemente alle elezioni regionali del 25 maggio 2014, il movimento politico “Destre Unite” ha quindi presentato istanza di iscrizione al **Registro Nazionale dei Partiti Politici**, ai sensi del d.Lgs. num. 149 del 28 dicembre 2013, convertito in legge con modificazioni con la L. num. 13 del 21 febbraio 2014, ottenendo dalla **Commissione Parlamentare di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici** l’iscrizione nell’anzidetto registro (deliberazione del 18 maggio 2015, n. 15/IR) e la pubblicazione del proprio statuto sulla **“Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”** (la num. 123 del 29 maggio 2015) proprio ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera a), dell’anzidetto d.Lgs. 149/2013, laddove specificatamente definisce i partiti ammessi ai benefici *“qualora abbiano conseguito nell’ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo, anche ove integrato con il nome di un candidato, alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia o in uno dei consigli regionali”*.

Dopo aver partecipato, a volte congiuntamente a volte in forma separata (come avviene regolarmente nella vita democratica e nel rapporto di dialogo e collaborazione tra le forze politiche), a diverse competizioni elettorali a tutti i livelli e nei vari anni dal 2014 ad oggi, con l’approssimarsi delle elezioni europee e delle elezioni regionali del Piemonte del 2019, “Destre Unite” e “Azzurri Italiani” hanno rinsaldato la propria collaborazione, aprendola altresì anche ad altre sigle della medesima area politica, al fine di garantire, come anche riportato dallo stesso statuto del movimento politico “Destre Unite” (come già detto, approvato dalla Commissione Parlamentare di garanzia), **“la continuità storica e valoriale con tutti i movimenti politici di area”** (cfr. art. 1 dello statuto) e con l’obiettivo di partecipare a tutte le competizioni elettorali **“semplificando il proprio simbolo o inserendovene altri, per esigenze elettorali o propagandistiche”** (cfr. art. 2 dello statuto).

Per tutte le anzidette ragioni è quindi stato siglato un accordo di collaborazione anche con il movimento politico **“Casapound Italia”**, che ha visto la presentazione di liste congiunte in tutte le circoscrizioni elettorali per le elezioni dei membri del

Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019 e in tutte le circoscrizioni provinciali (e all'Ufficio centrale regionale) del Piemonte, in occasione dell'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte del 26 maggio 2019.

Dette presentazioni di liste, pertanto, sono pertanto state depositate, ai sensi della **L.r. num. 21/2009 lettera a)**, in esenzione dalla raccolta delle firme di sottoscrizione, poiché sia il movimento politico "Destre Unite" sia il movimento politico "Azzurri Italiani" sono forze politiche che *"hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali (...omissis...)* **per il Consiglio regionale del Piemonte**" e, poiché ai sensi delle norme elettorali vigenti, *"nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere"* **tale condizione viene condivisa ed estesa a tutte le liste provinciali e alla lista regionale "Destre Unite Casapound Azzurri Italiani"**.

In data 27 aprile 2019 veniva però notificato, a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) al delegato effettivo della lista provinciale **Adriana Messa**, la non ammissione della lista da parte dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale della Provincia di Torino. In data 28 aprile 2019 il delegato effettivo presentava quindi ricorso diretto all'Ufficio Centrale Regionale del Piemonte presso la Corte d'Appello di Torino, venendo dallo stesso notificata del respingimento di quanto richiesto in data 29 aprile 2019, a mezzo ufficiale giudiziario, tramite il provvedimento oggetto del presente ricorso, motivando la non ammissione con il dato che "Destre Unite" e "Azzurri Italiani" non avrebbero conseguito alcun seggio, che il seggio conseguito del candidato Presidente della coalizione alle elezioni regionali del Piemonte del 2014 sarebbe da assegnare alla lista regionale "Centro Destra per Pichetto" e che il contrassegno presentato sarebbe da considerarsi un soggetto diverso da quello presentato in precedenza; il resto della documentazione era ritenuto sufficiente e pertanto nessun'altra contestazione veniva mossa in merito.

DIRITTO

La Legge Costituzionale num. 1 del 22 novembre 1999, nel regolamentare l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale, precisa che *“è eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente”* (e nel caso di specie il sopra citato sen. Gilberto Pichetto Fratin, candidato alla carica di Presidente nella lista regionale “Centro Destra per Pichetto”) ma altresì precisa che *“l'ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale”* e, parallelamente, l'art. 16 della Legge num. 108 del 17 febbraio 1968 evince che *“nel caso in cui si renda necessaria per qualsiasi causa la sostituzione di un consigliere proclamato eletto nella lista regionale, il seggio è attribuito (...omissis...) al gruppo di liste”* collegato secondo la graduatoria. Non si parla, quindi, mai del valore dell'apporto elettorale della singola lista, **ma del “gruppo di liste” nella sua completezza.**

A comprova di quanto sopra esposto, si ribadisce altresì quanto prevedono le norme elettorali nei casi di **surroga**. Mentre, quando si verifica il caso che una lista regionale venga parzialmente eletta, la surroga dei dimissionari avviene AL SUO INTERNO, facendo subentrare il primo dei non eletti, **nel caso di specie la surroga avviene al primo dei non eletti delle liste provinciali** e non al primo dei non eletti della lista regionale e da questi successivamente a tutti gli ulteriori non eletti, **TRA TUTTE LE LISTE PROVINCIALI.**

Nel caso di specie, poi, **i risultati elettorali**, così come anche riportati sul sito internet del Ministero dell'Interno, avvallano quanto sostenuto, allorché la somma delle liste provinciali che pur non hanno conseguito seggi propri (oltre al succitato seggio del proprio candidato Presidente) ammonta a num. 34.805 voti i quali, se sottratti ai voti conseguiti dalla lista regionale, porterebbero il risultato della lista regionale “Centro Destra per Pichetto” a num. 461.188 voti, oppure il risultato della coalizione delle liste provinciali a num. 444.484 voti: in entrambi i casi risultati che vedrebbero il “sorpasso” della lista regionale **“Movimento 5Stelle Beppegrillo .it”** (che ha invece conseguito num. 481.453 voti) e la

conseguente elezione a consigliere regionale del candidato presidente da quest'ultima espresso.

Altresì preme ulteriormente sottolineare come la “coalizione” o il “gruppo di liste” abbia certamente ottenuto essa sì, e non già la lista regionale (come ben espresso dal già citato art. 5 della L. Cost. num. 1/1999), l'elezione del proprio candidato presidente a consigliere regionale, **anche perché è da quanto emerge dalla “cifra elettorale” della somma delle liste circoscrizionali** (su cui vengono determinati i seggi risultanti alla coalizione dal procedimento elettorale proporzionale) **che è stato attribuito il seggio del capolista della lista regionale.**

Non secondaria è poi la valutazione sulla *ratio* della legge regionale, che consente l'esonero dalla raccolta delle firme alle forze politiche che abbiano una significativa rappresentatività. Come anche concluso dall'Ufficio Elettorale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione *“la medesima esigenza deve ritenersi soddisfatta allorquando il collegamento con un partito o gruppo sicuramente dotato di rappresentatività, perché ha propri rappresentanti nel Parlamento nazionale o in quello europeo, risulti evidente per la compresenza nel medesimo contrassegno di un simbolo riferibile a quel partito o gruppo”*: **essendo “Destre Unite” presente al Parlamento Europeo, grazie al collegamento con la “Alleanza Europea dei Movimenti Nazionali” ratificata dal persistente collegamento con il proprio candidato a Presidente risultato eletto, nuovamente la sussistenza del requisito di cui alla lettera a) della Legge regionale num. 21 del 2009, art. 1, trova piena fondatezza.**

Tanta in merito è la giurisprudenza che offre positivo riscontro.

La sentenza del T.A.R. Piemonte, e la successiva conferma espressa dal Consiglio di Stato, in merito alle elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte del 28 marzo 2010, ha annullato l'elezione dell'allora Presidente Roberto Cota, giacché compromessa da una lista irregolare. La lista in questione, conseguendo num. 27.797 voti era, infatti, risultata determinante ANCHE per la definizione della cifra elettorale della lista regionale:

senza i suddetti num. 27.797 voti Roberto Cota sarebbe risultato “sconfitto” da Mercedes Bresso. La conseguente impossibilità di determinare l’effettivo risultato del voto del 28 marzo 2010 ha così - doverosamente - portato all’annullamento delle elezioni e non alla sola cancellazione del seggio della lista irregolare.

Quindi delle due l’una. O i voti conseguiti da TUTTE le liste provinciali di una coalizione determinano la cifra elettorale complessiva e, quindi, nel caso di specie l’elezione a consigliere regionale del proprio candidato Presidente (determinando quindi la sussistenza del requisito espresso dai sottoscrittori e dal sottoscritto delegato di lista, di cui alla lettera a) della Legge regionale num. 21 del 2009, art. 1) oppure essi non rappresentano affatto “**una parte indivisibile del tutto**” di una coalizione, e allora quanto sentenziato dal TAR del Piemonte non troverebbe debito riscontro.

In termini generali, inoltre, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, ad esempio, riporta quanto sostenuto dal Consiglio di Stato, con sentenza della V Sezione, 12 dicembre 2003, num. 8208, che “*impone di dedurre in via prioritaria il seggio da quelli riservati alla coalizione di riferimento (...omissis...) mediante l’individuazione dei quozienti più alti conseguiti dai candidati **delle liste collegate**” (specificando **DELLE liste collegate, cioè di TUTTE le liste collegate e non di un soggetto terzo e diverso**).*

Stesso principio è poi confermato anche da giurisprudenza più recente (v. T.A.R. Campania - Sez. I, n. 2124/2013 del 22 aprile 2013) la quale ha affermato che “*è stato proclamato eletto non già quale candidato di una lista, ma quale candidato (...omissis...) uscito sconfitto dalla competizione, **del più vasto schieramento composto da quattro liste**”.*

A conferma inoltre della situazione di specie, si rileva poi che la “**Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici**” ha recentemente approvato, con deliberazione num. 14/VAR del 13 aprile 2018, l’iscrizione al Registro dei partiti politici del “**P.A.T.T. - Partito Politico Trentino Tirolese**”, partito che ha conseguito alle recenti elezioni politiche per il rinnovo del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018 il risultato assai modesto dello 0,42% (tra l’altro “congiuntamente” al “S.V.P. Sudtirol Volks Partei”) e che, **non in maniera esclusiva ma in forma di coalizione**, ha però ottenuto almeno un eletto al Senato della Repubblica, **riconoscendo quindi in**

questi, le medesime condizioni già riscontrate per il movimento politico "Destre Unite" ai sensi del d.Lgs. num. 149 del 28 dicembre 2013, convertito in legge con modificazioni con la L. num. 13 del 21 febbraio 2014.

Si rileva infine che gli **Uffici Centrali Circoscrizionali presso i Tribunali di CUNEO e di VERBANIA hanno accolto** le liste provinciali "DESTRE UNITE CASAPOUND AZZURRI ITALIANI" presentate ai sensi della **L.r. num. 21/2009 lettera a)**, in esenzione dalla raccolta delle firme di sottoscrizione, e che anche l'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di **BIELLA** ha confermato la validità dell'esenzione.

Attraverso quanto testé articolato si rileverebbe pertanto nel provvedimento di esclusione disposto dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Torino, ratificato dalla rikusazione del ricorso decisa dall'Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Torino del 29 aprile 2019, una **mancata applicazione** di quanto previsto dalla **L.r. num. 21/2009, art. 1, lettera a)** ed una **violazione degli art. 2, 3, 10 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, 9 e 10 del Trattato sull'Unione Europea**, nonché **errore nei presupposti, irragionevolezza, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.**

Si chiede quindi che CON PROCEDURA D'URGENZA il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte voglia dichiarare per tali ragioni il provvedimento gravata **illegittimo** e conseguentemente **lo voglia annullare**, consentendo alla lista provinciale "Destre Unite - Casapound - Azzurri Italiani" presentata nella circoscrizione elettorale della Provincia di Torino di **essere ammessa** alle elezioni del Presidente e della Giunta Regionale del Piemonte del 26 maggio 2019.

Torino, li 2 maggio 2019

In fede

Massimiliano PANERO, così come in epigrafe qualificatosi e domiciliato

